



**MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA AGROPOLI**

ORDINANZA N° 53/2007

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Agropoli,

VISTO l'avviso di carattere generale n°4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti", edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare;

ESAMINATE le norme comportamentali che devono essere adottate in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, compresi quelli a caricamento speciale, anche da parte dei comandanti di motopescherecci;

RITENUTO necessario emanare disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Agropoli;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione

ORDINA

ARTICOLO 1 - (Norme comportamentali nel caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi lungo gli arenili e in mare).

1. Chiunque rinvenga lungo gli arenili o in mare, nelle zone di giurisdizione del circondario marittimo di Agropoli (dal Comune di Capaccio al Comune di Ascea, inclusi), ordigni bellici o presunti tali, deve informare immediatamente una delle seguenti Autorità marittime, più vicina al luogo del rinvenimento:
 - Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli al numero telefonico 0974826810 ovvero al Numero Blu per le emergenze in mare 1530;
 - Ufficio locale marittimo di S. Maria di Castellabate al numero telefonico 0974966688;
 - Ufficio locale marittimo di Acciaroli al numero telefonico 0974904477;ovvero la Stazione dell'Arma dei Carabinieri o l'Ufficio della Polizia di Stato o il Comando Guardia di Finanza o il Comando della Polizia Municipale del luogo.
2. Il ritrovatore non deve maneggiare l'ordigno né utilizzare il telefono cellulare e/o apparecchiature radio entro il raggio di 200 (duecento) metri dal punto del ritrovamento, qualora l'oggetto non si trovi in acqua.
3. Nell'attesa dell'arrivo del personale dell'Autorità marittima e/o delle Forze di Polizia, il ritrovatore deve adoperarsi per segnalare la zona ove si trova l'oggetto, senza avvicinarsi allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone/diportisti eventualmente presenti nelle vicinanze. Se non è possibile segnalare il punto, il ritrovatore deve individuare la zona del ritrovamento in coordinate nautiche, riferimenti di punti cospicui, profondità dei fondali e altro.

ARTICOLO 2 - (Norme comportamentali aggiuntive nel caso di rinvenimento di ordigni esplosivi da parte di motopeschereccio).

1. Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio sospetti o intraveda un ordigno bellico deve:
 - se impigliato nella rete non ancora issata a bordo, adagiare delicatamente la stessa sul fondo, segnalandola con apposito gavitello;
 - se la rete da pesca è già issata a bordo, immobilizzare prontamente la stessa in modo da mantenere fermo l'ordigno, bloccandolo con oggetti di legno, plastica o con stracci umidi, evitando che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione e in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, utilizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione.
2. Il Comandante del motopeschereccio deve, quindi, informare immediatamente l'Autorità marittima, nei termini indicati al precedente articolo 1, e condurre la navigazione in modo da non aggravare la situazione di pericolo, non entrare in porto e mantenersi a distanza di 1 miglio da qualsiasi altra unità navale/zona frequentata da bagnanti/persone.

ARTICOLO 3 - (Disposizioni finali e sanzioni).

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1164, 1213 e 1231 del codice della navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data odierna.

Agropoli, 8 ottobre 2007

f/to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Maurizio VITALE